

Schema di **ACCORDO QUADRO**
ex art. 59 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'erogazione dei
Servizi postali e di corriere
CIG: BC883FD0D5

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484, in persona del suo Direttore, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

e

Print Livery S.r.l., con sede legale a Firenze in via F. Maraini n.13-15-17, codice fiscale e partita IVA n. 02213480482, in persona del suo Legale rappresentante, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominato anche soltanto "**Affidatario**" o "**Esecutore**");

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**";
Convengono quanto segue

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dalla Responsabile della Segreteria generale, Donatella Aguglia (e-mail: d.aguglia@fst.it).
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro (di seguito anche AQ) ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli *Incarichi* che dallo stesso Accordo quadro discendono.
2. Gli incarichi assegnati in esecuzione del presente AQ possono avere ad oggetto le prestazioni di seguito elencate:
 - Servizio di Spedizioni Nazionali e Internazionali;
 - Pony Express e Logistica Urbana;
 - Logistica Integrata e Magazzino;
 - Imballaggio e Imbustamento

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente Accordo quadro l'Affidatario deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso di quest'ultimo, sono precisati di volta in volta negli Incarichi discendenti dall'Accordo quadro medesimo (cfr. supra Art. 2 commi 2 e 3). Gli Incarichi hanno la forma semplificata dell'Ordine, ferme tutte le condizioni espresse nelle clausole contenute in questa scrittura.
2. Ogni singolo contratto applicativo nasce con la trasmissione da parte della Committente di un Ordine tramite posta elettronica all'indirizzo dell'Affidatario (c.gaita@printlivery.it)
3. Il RUP prima di procedere all'invio formale dell'Ordine si riserva di richiedere un Preventivo per valutare dal punto di vista tecnico, economico e di tempistiche di consegna (che dovranno essere espresse), la proposta dell'Affidatario.
4. Il Preventivo trasmesso dall'Affidatario ritenuto valido dal RUP si trasforma in Ordine e su di esso vengono riportate le seguenti diciture:
 - a. La propria denominazione (*Ordine n. ... - Denominazione*);
 - b. Il CIG specifico dell'Ordine;
 - c. Il CIG dell'Accordo quadro (CIG: BC883FD0D5);

- d. Il CUP (*qualora presente*);
- e. Il Codice commessa;
- 5. Il RUP, o suo delegato, trasmette all'Affidatario l'Ordine, con apposta la firma digitale del legale rappresentante della Committente.
- 6. L'Affidatario, presa visione del contenuto dell'Ordine, lo restituisce dopo aver apposto la firma digitale, per accettazione.
- 7. L'Affidatario dà avvio all'esecuzione dell'Incarico nel rispetto delle clausole in esso contenute e delle previsioni generali indicate nella presente scrittura.
- 8. Una volta stipulati i contratti applicativi dell'Accordo quadro (Ordini), qualunque patto successivo che comporti una variazione dei contenuti delle reciproche obbligazioni è efficace solo se riversato in un documento scritto firmato da ambo le Parti.
- 9. Al termine dell'esecuzione dei singoli Ordini, qualora necessario, il RUP emette il certificato di regolare esecuzione e quindi lo trasmette al Responsabile del contratto presso l'Esecutore.
- 10. La Committente, nel corso dell'esecuzione del presente AQ, non assicura all'Affidatario l'assegnazione di un numero minimo di Ordini. Pertanto, la Committente non assume alcuna obbligazione pecuniaria verso l'Affidatario, se non quelle che sorgano - per il versamento del corrispettivo - con l'assegnazione degli Ordini e la relativa esecuzione dei servizi in essi descritti da parte dell'Affidatario.
- 11. Al termine dell'esecuzione dell'Accordo quadro il RUP emette il certificato di regolare esecuzione e quindi, lo trasmette alla Responsabile del contratto presso l'Esecutore.

Art. 4 – Subappalto e cessione dell'Accordo quadro

- 1. Si applicano tutte le previsioni e i limiti di cui all'art. 119 del Codice.
- 2. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 5 – Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro

- 1. L'importo massimo del presente AQ è di **€ 30.000,00 (euro trentamila/00) oltre il IVA**. Di tale ammontare sarà versato all'Affidatario il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Affidatario, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
- 2. Nell'esecuzione dell'AQ verranno applicati i prezzi indicati nei *Listini*, allegati al presente AQ e parte integrante dello stesso.
- 3. Per l'espletamento degli incarichi oggetto dell'Accordo quadro non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice

Art. 6 – Revisione prezzi

- 1. La Committente, anche in assenza di apposita istanza formulata dall'Affidatario, dispone che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), computato su base mensile, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.
- 2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
- 3. La revisione dei prezzi può essere disposta al momento del saldo del corrispettivo maturato per l'esecuzione degli Incarichi assegnati.
- 4. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva sopra indicate, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Committente.

Art. 7 – Durata e valore dell'Accordo quadro



1. acquista efficacia per una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla sigla della presente scrittura. Alternativamente, l'AQ si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale come sopra calcolato, all'esaurirsi dell'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro medesimo indicato all'Art. 5.
2. Gli Appalti discendenti dall'AQ, attivati durante la sua vigenza, potranno superare la durata dell'AQ stesso sino a un massimo di 6 mensilità.

Art. 8 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all'Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'AQ in caso di:
 - prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso;
 - ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine;
 - indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.
2. L'Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l'Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Accordo quadro o nell'ordine che ne sia disceso, una penale di € 50,00 per ogni giorno in cui il RUP rileva l'inadempimento;
 - in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penality applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'Accordo quadro o dall'Incarico che ne sia disceso.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del RUP- procederà a inviare una formale diffida all'Affidatario, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Affidatario anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo quadro, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e l'Accordo quadro potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Affidatario tutte le conseguenze (anche verso

terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Affidatario le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 9 – Sospensione dell'AQ, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione del presente contratto.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidatario è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidatario, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto.
4. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.
5. **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. **Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice:** la Committente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per i seguenti servizi: trasporti speciali (Merci refrigerate (0-4°C), settore Food & Beverage (con abilitazione all'export di alcolici), stampa foto, STAMPA adesivi calpestabili, REALIZZAZIONE totem, Stampa Adesivi per Parete Personalizzati, REALIZZAZIONE pvc forex, STAMPA volantini, creazioni su tessuti di PRINTLIVERY, Stampa su Banner Personalizzati, STAMPA SU SUPPORTI magnetici e ferrosi per il massimo del 50% dell'importo iniziale, a fronte di listini che verranno negoziati tra le Parti.
7. **Proroga non onerosa dell'AQ/Contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice:** FST quando allo spirare del termine finale dell'AQ, per dare a questo esecuzione, non sia stato impegnato l'intero suo valore, FST si riserva di prorogarne il termine finale, ferma restando la durata massima dell'accordo quadro fissata in 48 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 15 gg. prima della scadenza dell'AQ.
8. Per quanto qui sopra precisato, ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore del Contratto, è pari a € 51.000,00 oltre IVA.

Art. 10 - Garanzia definitiva

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità dell'Affidatario.

Art. 11 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione e il saldo delle fatture, rispettivamente, l'Affidatario la Committente si attengono alle indicazioni che seguono:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura dovrà essere inviata tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**. È richiesta anche la trasmissione **ANTICIPATA** di una “copia di cortesia” della medesima fattura in formato pdf **ESCLUSIVAMENTE** alle seguenti caselle di posta elettronica: d.aguglia@fst.it e amministrazione@fst.it;
- Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
- Le fatture dovranno essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
- Le fatture dovranno essere emesse a prestazione ultimata.
- Tutte le fatture dovranno riportare nel campo descrizione, il riferimento all'incarico, nonché la sintesi della prestazione eseguita:
 - **nome*** _____
 - **CIG dell'ordine: *** _____
 - **CIG dell'Accordo quadro: BC883FD0D5**
 - **Codice commessa: *** _____
 - **CUP: *** _____ (qualora presente)
 - **Indicato al momento dell'ordine*
- Il saldo del corrispettivo avverrà, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, entro 30 gg d.f.f.m..

Art. 12 – Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 14 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo AQ devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere svolte, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene e nel pieno rispetto delle norme comportamentali da adottare secondo quanto previsto dalle linee guida del Ministero della Salute e dalla normativa vigente.

Art. 15 – Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01). Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidatario dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 16 – Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente AQ con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
2. Il presente AQ si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidatario non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e ss. del Codice.

Art. 17 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. all'Accordo quadro è: **BC883FD0D5**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 18 – Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, l'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 19 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **Print Livery S.r.l.**

Per **Fondazione Sistema Toscana**